Anno II. Udine, Martedì 14 Maggio 1850 N.° 107.

IL FRIULI

ADELANTE: SI PUEDES
Manz.

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI per Udine e Provincia antecipate A. L. 36, e per fuori franco sino ai confini A. L. 44 all'anno – semestre e trimestre in proporzione. — Prezzo delle inserzioni è di 15 C.mi per linea, e le linee si contano per decine. — Un numero separato si paga 40 C.mi — Non si fa luogo a reclami per mancanze scorsi otto giorni dalla pubblicazione del Numero che si vuol pertinente. — Lettere e gruppi non si ricevono se non franchi di spesa. — Si pubblica ogni giorno, eccettuati i festivi. — L'indirizzo è alla Redazione del giornale «IL FRIULI»

Determinazioni sulle tasse pel porto di lettere e la riscossione delle medesime per mezzo di marche da lettere.

In adempimento della Sovrana risoluzione 25 settembre 1849, sopra proposizione del Ministero pel commercio, industria e costruzioni pubbliche, devono entrare in attività col primo di giugno 1850 le seguenti determinazioni riguardanti le tasse pel porto di lettere e diritti accessorii, e l'uso di marche da lettere.

§ 1. Tasse di porto.

La tassa di porto per una lettera semplice importa:

a) pel distretto spettante all'ufficio di posta in cui viene impostata . . . . . car. 2
b) per una distanza di 10 miglia inclusive » 3
c) per una distanza da 10 a 20 miglia inclusive . . . . » 6
d) per una distanza che sorpassa le venti miglia . . . . » 9

§ 2. Lettera semplice.

Lettera semplice è quella che non oltrepassa il peso di mezz'oncia.

§ 3. Progressione della tassa a tenore del peso.

Per lettere, il cui peso oltrepassa la mezz'oncia, sino a peso inclusivo d'un'oncia, verrà riscosso il doppio; per quelle da un'oncia fino ad un'oncia e mezzo, il triplo del porto stabilito per una lettera semplice, ecc.

§ 4. Indicazione degli invii da tenersi uguali alle lettere.

Ciò che vale per le lettere nel senso più stretto della parola, deve anche valere per tutti gli altri oggetti adattati alla spedizione nei pacchetti di lettere, come sarebbe a dire: scritti, stampe, campioni, ecc.

§ 5. Ribasso della tassa di porto.

Per invii sotto fascia, se questi non contengono altro di scritto, eccetto l'indirizzo, la data e la segnatura del nome, non devesi pagare senza differenza della distanza, che la tassa uguale d'un carantano per mezz'oncia.

Per saggi e campioni di merci, che vengono rimessi, guardati in maniera che sia facile il vedere che il contenuto si limita veramente a tali oggetti, pagherassi per ogni oncia di peso la tassa stabilita per le lettere semplici, a misura della distanza.

A questi invii di saggi e campioni di merci, qualora debba aver luogo quella modificazione di porto, non potrà venir attaccata che una lettera semplice, la quale deve andar pesata insieme col saggio o col campione, affine di determinare la tassa. Gl'invii di questa ultima specie però non verranno trattati quali spedizioni postali di lettere a norma delle determinazioni precedenti, che sino al peso d'oncie otto inclusive.

§. 6. Lettere spedite indietro.

Per lo spedire indietro di quegl'invii effettuati per mezzo della posta delle lettere, che non si poterono consegnare a chi erano diretti, non si esige un pagamento speciale di porto.

§. 7. Tasse di raccomandazione

Quegl'invii che si consegnano raccomandati (contro una ricevuta di consegna) vanno affrancati per intiero, e la tassa di raccomandazione per invii in luoghi situati nel distretto, in cui fu fatta la consegna (posta della città) devesi pagare dai rimettenti collo sborso di tre carantani, e per tutti gli altri luoghi di sei carant. per pezzo.

§. 8. Recepisse di ritorno

Se alla consegna viene domandato anche l'invio d'un recepisse di *ritorno*, cioè d'un tal recepisse che deve ritornare munito della soscrizione del ricevitore da consegnarsi poi al rimettente, questi deve perciò sborsare alla consegna la tassa volutasi per una lettera semplice.

§ 9. Questioni (scritti d'informazione)

Gli scritti d'informazione vanno soggetti al pagamento anticipato della tassa volutasi per una lettera semplice.

Puossi però domandare l'invio d'uno scritto d'informazione, senza pagare la tassa di porto, nei casi seguenti:

a) se il rimettente mostra all'uffizio postale una lettera del ricevitore, a tenor della quale non gli è ancor giunto l'invio stato raccomandato, in un tempo, in cui, giusta l'andamento regolare della posta, egli lo dovrebbe già aver ricevuto, oppure

b) se dopo scorso il tempo a ciò necessario non fosse ancor arrivato di ritorno il recepisse di ritorno.

§. 10 Tassa di consegna

Per la consegna d'invii per parte della posta delle lettere nei luoghi di posta, nei quali non vi sono impiegati porta-lettere stipendiati dello Stato, conviene pagare mezzo carantano per pezzo.

§. 11 Tassa pel cassettino.

Qualora gl'invii, dietro domanda dell'adressato, debbansi guardare in apposito cassettino presso l'uffizio di posta, finchè vengonsi a prendere, va pagata la tassa pel cassettino, di carantani uno per pezzo.

§. 12. Obbligo di francare.

Tutti gl'invii da farsi per mezzo della posta delle lettere, consegnati nell'interno e destinati per l'*interno*, vanno francati.

§ 13. Affrancazione o raccomandazione per mezzo di marche da lettere.

Quest'affrancazione, come pure il pagamento della tassa di raccomandazione dee aver luogo per mezzo di marche da lettere.

§. 14. Valore delle marche da lettere e vendite delle medesime.

Tali marche sono fatte sul piede d'importo di carantani 1, 2, 3, 6 e 9 cioè:

le marche	da carant.		1	sono di color	giallo
»	»	»	2	»	nero
»	»	»	3	»	rosso chiaro
»	»	»	6	»	rosso bruno
»	»	»	9	»	turchino

Le medesime possono essere comperate in quantità arbitraria presso tutti gl'I. R. Uffizi postali verso pagamento del valore.

Ciascun uffizio di posta, avente diversi locali, designerà quello destinato alla vendita delle marche per mezzo d'un affisso.

Ad eccezione degli uffizii postali non è permesso per ora a nessuno di vendere marche da lettere.

§ 15. Impiego delle marche.

Il rimettitore d'un invio da farsi per mezzo della posta delle lettere deve affiggere alla parte opposta a quella dove trovasi l'indirizzo, e nel mezzo dell'orlo superiore, in una maniera durevole, una o più marche, bagnandone la materia glutinosa di cui va fornito il rovescio delle medesime, sino all'importo della tassa d'affrancazione a norma della tariffa, secondo la distanza ed il peso. La tassa di raccomandazione va pagata dal rimettitore, affiggendo una marca del valore di sei carantani sulla parte del suggello della lettera.

§ 16. Maniera della consegna.

Gl'invii vanno gettati nei cassettini da lettere; qualora poi vogliansi raccomandare, si devono consegnare agl'impiegati della posta, ai quali dovrà pagarsi in contanti la tassa pel desiderato recepisse di ritorno.

§ 17. L'affissione delle norme sulla tariffa della posta delle lettere e degli elenchi de' luoghi.

Presso ciascun ufficio postale sono da affiggersi alla cognizione delle parti le norme sulla tariffa della posta delle lettere e gli elenchi de' luoghi che appartengono al proprio distretto di commissione, come pure di quelli che non sono distanti oltre le dieci leghe, poi oltre le dieci sino alle venti leghe.

Presso gli uffizi più considerevoli gli elenchi de' luoghi sono vendibili in stampa.

§. 18 Affissione eccezionale delle marche per mezzo degli uffiziali delle poste.

Per casi dubbi è rimesso all'arbitrio delle parti, di chiedere informazione presso gli uffizi postali sulla tassa competente, e di lasciar affiggere dagli uffiziali di posta alle spedizioni le necessarie marche di lettere verso pagamento in contanti del valore delle medesime.

§ 19. Trattazione delle spedizioni non affrancate competentemente.

Spedizioni, troventisi senza o con marche non sufficienti all'affrancazione nei cassettini delle lettere, verranno bensì inoltrate, ma riscossa dall'adressato per la semplice lettera la mancante somma qual porto, non che una tassa d'aggiunta di tre carantani, montante a seconda del peso della lettera. Se una spedizione di lettere, per cui è accordato un ribasso del porto (§ 5), fu gettata nel cassettino della raccolta delle lettere, ella perde il favore del ribasso del porto, e verrà trattata come una lettera non punto o incompetentemente affrancata. A raccomandazione, quelle spedizioni che non sono competentemente affrancate, non verranno punto accettate.

§ 20. Eccezione.

Per rilasci d'Autorità e di persone esenti dal porto ad adressati obbligati al medesimo verrà riscossa soltanto la tassa richiesta senza aggiunta.

§ 21. Procedura contro ripetuta applicazione delle stesse marche.

Gli uffizj postali imprimono sulle marche delle spedizioni consegnate presso di loro in parte il loro bollo postale di consegna. Spedizioni con marche aventi l'impronta d'uso anteriore, verranno trattate come consegnate non affrancate.

§ 22. Falsificazioni.

La falsificazione delle marche verrà considerata egualmente come quella della carta bollata.

§ 23. Comunicazione postale di lettere coll' estero.

In quanto alla comunicazione postale di lettere coll' estero restano rispetto alla tassa di porto ed alla progressione del peso per ora in vigore le antiche relative disposizioni, e si conserva in questo riguardo provvisoriamente tanto l'affrancazione con pagamento in contanti, quanto la scelta fra l' affrancazione e la non affrancazione.

La tassa per la raccomandazione (§§ 13 e 15) è però da pagarsi coll' affissione d' una marca anche per lettere destinate per l' estero.

Tariffa del Porto di Lettere

Per una lettera e per tutti gli altri oggetti atti ad essere spediti in pacchetti di lettere				Distanza I		Distanza II		Distanza III	
				Per una distanza di [illegible] in linea retta					
				non oltre [illegible]		oltre [illegible] senza [illegible]		oltre [illegible]	
				Tassa di porto					
				F.	C.	F.	C.	F.	C.
Sino a lott. 1/2 onc.				—	3	—	6	—	9
oltre a 1 lott.	»	2	»	—	6	—	12	—	18
» 2 »	»	3	»	—	9	—	18	—	27
» 3 »	»	4	»	—	12	—	24	—	36
» 4 »	»	5	»	—	15	—	30	—	45
» 5 »	»	6	»	—	18	—	36	—	54
» 6 »	»	7	»	—	21	—	42	1	3
» 7 »	»	8	»	—	24	—	48	1	12
» 8 »	»	9	»	—	27	—	54	1	21
» 9 »	»	10	»	—	30	1	—	1	30
» 10 »	»	11	»	—	33	1	6	1	39
» 11 »	»	12	»	—	36	1	12	1	48
» 12 »	»	13	»	—	39	1	18	1	57
» 13 »	»	14	»	—	42	1	24	2	6
» 14 »	»	15	»	—	45	1	30	2	15
» 15 »	»	16	»	—	48	1	36	2	24

ecc. ecc.

ITALIA

Il *Corriere italiano di Vienna* ha da Venezia il 7 maggio.

La patente sovrana 8 febbraio 1850 sul bollo e tasse che deve già alla prima parte dell'altra 27 gennaio 1840 posta in vigore, e che doveva attivarsi col primo maggio corrente, venne spedita dalla stamperia di corte nel bollettino degli atti del governo nella duplice edizione italiano-tedesca soltanto il 21 aprile p. p., cioè sei giorni prima di andare in attività, fu distribuita ai giudizi coll'organo del tribunale di appello soltanto nel 29 aprile p. p. e pervenne all' i. r. Luogotenenza solamente nel giorno 2 maggio corrente.

È notorio che il tribunale di commercio sulla proposizione del benemerito D.r Pietro Fadini, consigl. d' appello e presidente interinale, avendo rilevato dalla *Gazzetta di Venezia* 26 aprile parte ufficiale, che nella Puntata XLVI di detto bollettino spedita soltanto in edizione tedesca era contenuta l' ordinanza 22 aprile p. p. dell' i. r. ministro delle finanze prorogante dal primo al 15 maggio l' attivazione dell' accennata legge, e considerando che questa proroga tanto più si rendeva indispensabile pel regno Lombardo-Veneto, ove la legge non era stata regolarmente pubblicata in tempo utile, e mancava quindi un estremo essenziale alla sua forza obbligatoria, ritenne la sua applicabilità soltanto pel 15 maggio, abbenchè derogasse in certa guisa dalle vigenti istruzioni interne, per uniformarsi a prescrizioni indirettamente concorrenti.

L' intera piazza fece plauso al saggio procedere del tribunale di commercio. I sconcertevoli inconvenienti provennero dalla lentezza del traduttore italiano e dalla stamperia di corte, perchè ove ci avesse sollecitato l' invio non si sarebbe trovato costretto un tribunale ad allontanarsi dalle sue istruzioni per seguire il buon senso.

E giacchè ci accade di parlare del traduttore, lo preghiamo ad essere per l' avvenire più esatto nella versione, perchè sovente volte s' incontrano in questa inesattezze ed oscurità che imbrogliano i giudici e le parti.

Alle casse di finanza non si ricevono più i pezzi da 6 carantani, ed i venditori di sale, tabacchi e carta bollata li rifiutano per quel motivo. Ora un decreto di S. E. Montecuccoli li parificava nei pagamenti alla moneta fina (pezzo da 20 kr.); questo decreto non fu abrogato, per quanto si sa; come procede dunque la cosa?

Frattanto i pezzi da 6 kr. calarono subito dal loro valore nominale, ed un grande incomodo si fa sentire nella città, ove di questa sorta di moneta ne circola una massa ingente.

Ore 6 pomer.

La notizia sovra i pezzi da 6 kr. va modificata come segue: Venne affissa alle dispense delle privative una ordinanza della intendenza delle finanze, la quale, per ordine superiore, richiamando in vigore un decreto della suprema amministrazione delle finanze che ordinava non doversi ricevere dalle casse la moneta erosa, e quindi i pezzi da 6 kr. come tali considerati, che per non conteggio, avverte che le casse d' ogni sorta più non li riceverà più in luogo di moneta effettiva d' argento come praticava per lo innanzi. Ha perciò ordinato ai dispensieri delle privative di rifiutare irreprensibilmente qualunque sorta di moneta erosa nelle vendite di tabacchi, sali e carta bollata, i quali erroneamente interpretando la lettera di detta ordinanza, rifiutano di ricevere ogni sorta di moneta erosa nelle vendite al minuto, con grave lamento della popolazione, la quale non sa in qual moneta pagare. Speriamo che l' intendenza provvederà onde dissipare ogni tale disordine.

Un decreto del 6 maggio del duca di Parma ordina la concessione ad enfiteusi centennale dei beni rurali che sono in patrimonio dello Stato nelle provincie di Parma, Piacenza e Borgo San Donnino. È spiacevole il pensare che a quest' utile idea non seguirà lo effetto migliore pel modo poco felice dell' ordinamento.

(*Risorgimento*)

Si legge in un carteggio del *Costituzionale* del 6 maggio:

Quanto prima, le truppe toscane stanziate in Livorno partiranno per dar luogo a due nuovi battaglioni austriaci. Sarà aumentato il numero dei gendarmi, e si dragoni toscani subentrerà uno squadrone di lancieri. Pare che tutta quanta la truppa toscana sarà concentrata a Pisa. Si aggiunge che, per l' 11 del corrente, anniversario della entrata degli austriaci in Livorno, sarà tolto lo stato d' assedio.

Lo *Statuto* ha da Roma 8 maggio:

La politica della nostra Corte è ancora incerta o almeno non traspare ancora al di fuori per alcun atto che la designi chiaramente. Frattanto già si può intravedere delle tendenze e dei disegni che forse si legano di lunga mano a tutte le altre cose europee. Pio IX (lasciate che se ne dica e se ne scriva altrimenti) è ognor benevolo, mite, e d' ogni miglior cosa volenteroso. Ma le sue buone disposizioni, sia temenza di sè, siano legami stretti a Gaeta o a Portici, trovano un ostacolo nella politica, della quale il Cardinale Antonelli è rappresentante. Vi potrei citare molti fatti, se non mi peritassi del compromettere persone che me ne fecero confidenza. Vi dirò però quest' uno, abbastanza noto, e che potrà farvi meglio aperto lo stato vero della Corte. Un Cicognani, fratello all' avvocato, che fu con Rossi ministro, e come il fratello ricco solo di figli e di probità, era da molti anni impiegato al ministero dei lavori pubblici. Avverso pe' suoi principii la rivoluzione e la repubblica, ed era guardato in cagnesco dagli esaltati. Ora, tornato Pio IX, il Consiglio di Censura il cacciò dall' impiego, destituendolo. Il principe di Roviano, che meglio d' altri il conosceva, si recò dal Papa e manifestata a lui l' enormezza dell' ingiustizia, chiese ed ottenne che il giudizio fosse sottoposto a revisione, ed il Cicognani ammesso a discolparsi. Di là si condusse il Roviano immediatamente presso l' Antonelli per dargliene avviso; ma questi si rifiutò dal prestare fede a quei detti, asseverando non aver mai potuto il Papa accordare tal cosa. Nè valendo il Roviano a persuaderlo altrimenti, se ne riportò ad una prossima conferenza che doveva avere con S. Santità. Ma di già l' Antonelli l' avea preceduto presso il Sovrano, e non fu più vera la promessa già fatta. Il Cicognani dell' ingiusto caso fu talmente dolente che ne è stato in pochi giorni tratto a morte, lasciando la numerosa famiglia nella miseria e nella desolazione.

Lo *Statuto* ha da Napoli in data 5 maggio:

Se la difesa di Carlo Poerio non trovò uno stampatore in Napoli che si arrischiasse a pubblicarla, non è stato così per quella di Luigi Settembrini. Trovandosi ancor compreso fra gli imputati nel processo di Poerio e dei 42 altri, ed imputato egli stesso della famosa *Protesta* del Popolo napoletano del 29 gennaio, la quale nel tempo menò tanto rumore, ha trovato uno stampatore che gliel' ha stampata. In questo scritto il Settembrini ha presentato la sua apologia non pel tribunale (il che lascia al suo avvocato) ma pel pubblico; egli va un po' più oltre del Poerio, mettendo apertamente a giorno tutti i mezzi usati per tessere la storia del famoso processo contro la pretesa setta dell' *Unità italiana*.

Non ostante dunque la vigilanza della polizia questa nuova difesa è stata stampata in Napoli. Una perquisizione fatta in casa della moglie del Settembrini, per sorprendere l' edizione fattane, non ne fece discoprire che un solo esemplare. Questa coraggiosa donna, invece di sgomentarsi, e mendicare una scusa pel possesso dello scritto incriminato, rispose e fece inserire nel verbale del Commissario di Polizia le seguenti parole: *quest' uno esemplare è l' ultimo dei 250 che già sono andati all' estero.*

So, che qualcuno vorrebbe promuovere una amnistia (non certo per i capi) ed, a quanto dicesi, il Re, per indole inchinevole al perdono, in un Consiglio di Stato, tenuto la domenica antipassata, avesse proposto qualche temperamento in ordine agli incarcerati; ma che gli fu fatto riflettere, come la generosità a cui tendeva, avrebbe prodotto un danno alle masse del Popolo.

Dicesi che nei giorni scorsi si fosse tenuto un Consiglio di Ministri esteri presso il Sovrano. Mille voci corrono su tale proposito; quello che posso darvi per certo si è, che il governo napoletano ha ricevuto ultimamente delle energiche note da Potenze di prim' ordine. Non è traspirato intorno a che, sebbene ognuno secondo il proprio desiderio creda saperlo. La diplomazia austera se ne è commossa, e credo voglia tentare di sciogliere la questione prima che acquisti maggiore gravità.

Malta 25 aprile. Il Governatore notifica di aver egli ordinato che il progetto di un nuovo codice di leggi d' organizzazione e procedura civile compilato dai commissionarii di S. M. a tale effetto nominati, e stampato in lingua italiana, venisse pubblicato per informazione di tutti.

Copie del detto progettato codice sono state depositate in ciascuno dei registri delle regie Corti superiori di giustizia, e delle Corti di polizia giudiziaria in Malta e nel Gozo, in ciascuno degli uffici dei Sindaci dei distretti di campagna e nella pubblica libreria: in tutti siffatti luoghi il pubblico potrà avere accesso ad esse copie. Ed una copia è stata altresì mandata alla libreria della guarnigione.

— 2 maggio. La fregata turca colla legione italiana sotto il comando del colonnello Monti è ritornata di poggiata nel nostro porto, e, dopo tre giorni di fermata qui, il 29 dello scorso si è rimessa in viaggio per Cagliari.

AUSTRIA

L' *Osservatore Triestino* del 13 reca particolareggiato rapporto dell' arrivo di S. M. Francesco Giuseppe a Trieste, avvenuto il giorno prima. L' Imperatore giunse ad Opchina da Lubiana mezz' ora dopo il mezzo giorno. Dopo narrate le feste del ricevimento sul monte Opchina ed al basso in città, e quindi al palazzo del governo, in teatro ecc. l' *Osservatore Triestino* reca un rapporto del ministro del commercio, Barone de Bruck circa all' istituzione di una Bandiera d' onore in premio di distinte azioni della marina mercantile, e le proposizioni su ciò, approvate dal Sovrano, delle quali recchiamo i paragrafi più interessanti:

Dietro proposta del Nostro Ministro del Commercio e sentito il Consiglio dei Nostri Ministri, abbiamo risoluto d' istituire per la Nostra marina mercantile un' apposita Bandiera d' onore, che in avvenire verrà da Noi conferita in premio di distinte azioni in fatto di marineria secondo le seguenti norme:

§ 1. La Bandiera d' onore è di due classi, cioè la Bandiera bianca e la Bandiera rossa.

§ 2. La Bandiera d' onore bianca è destinata a premiare i capitani ed altri direttori di navigli austriaci, che saranno i primi ad aprire con successo nuove relazioni commerciali in remoti paraggi, oppure che per mezzo dei loro viaggi o delle loro prestazioni marinaresche si sono in generale resi benemeriti in alto grado per l' incremento e la estensione della navigazione o del commercio marittimo austriaco; inoltre a quelli che si distingueranno eminentemente per salvamento di naufraghi o per simili azioni degne di lode.

§ 3. La Bandiera d' onore rossa compete ad ogni capitano od altro direttore di un naviglio austriaco che avrà difeso con successo il suo bastimento contro aggressione nemica o di pirati, oppure che durante una guerra marittima avrà attaccato e sostenuto un glorioso combattimento, o prestato soccorso efficace alla Nostra marina militare.

§ 4. Il capitano ha il diritto d' inalberare la Bandiera d' onore a lui accordata, sull' albero di maestra del bastimento ch' egli in attualità comanda, essendo la concessione fatta alla di lui persona e non già vincolata al corpo di un dato bastimento.

§ 5. Un capitano al quale furono accordate entrambe le Bandiere d' onore, può issarle tutte e due nello stesso tempo sugli alberi del bastimento da lui comandato.

§ 6. In solenni ricorrenze potrà il capitano fregiare della Bandiera d' onore anche la sua lancia.

§ 7. Nei saluti di cannone in uso sul mare, la Bandiera d' onore gode la distinzione che i Nostri bastimenti da guerra, i forti e le batterie austriache devono rispondere al saluto del bastimento portante la Bandiera d' onore collo stesso numero di colpi da esso tirati. Questi saluti non potranno per altro venire scambiati coi porti austriaci ed in quelli di Stati esteri ove si trovassero dei bastimenti della nostra marina da guerra, se non all' atto dell' arrivo e della partenza.

§ 8. La Bandiera d' onore è di seta e porta nel mezzo l' Aquila Imperiale. In una fascia trasversale nera evvi sulla parte davanti l' iscrizione in oro: « Merito navali » nella bandiera bianca, e: « Fortitudini navali » nella bandiera

rame; sul rovescio poi di entrambe le Bandiere troverà espresso il motto: « *Viribus unitis*. »

§ 9. Il conferimento della Bandiera d'onore viene solennemente attestato con un diploma da Noi rilasciato che il capitano conserverà per sua legittimazione.

§ 10. Chi fu insignito della Bandiera d'onore, avrà diritto di innanzare il conferimento della Croce del merito e di tali impieghi, per i quali potrà giustificare la propria idoneità.

§ 11. In ricompensa della parte di merito che l'equipaggio avesse avuto nell'azione gloriosa, per la quale fu accordata la Bandiera d'onore al capitano, verrà in ogni singolo caso distribuita la somma di fiorini 500 fino a 1000 fi. in Moneta di Conv. fra quegli individui dell'equipaggio che si distinsero in modo speciale. Ogni graduato riceverà inoltre un attestato d'onore sulla meritoria cooperazione di lui al fatto di cui trattasi.

§ 12. I capitani che furono insigniti della Bandiera d'onore, e la gente di mare distinti coll'attestato d'onore, dovranno, nel caso che si rendessero inabili al servizio di mare, essere contemplati in modo speciale nella commisurazione delle pensioni o provvigioni sul fondo del pio istituto di marina.

§ 20. Chi inalbererà senz'averne diritto una Bandiera d'onore sarà punito con una multa di fiorini 500.

§ 21. Ogni capitano che per mezzo di documenti o testimoni falsi, od in qualunque altro modo si è carpita una Bandiera d'onore o tenta di carpirsene una dalla Commissione, sarà punito con una multa di 1000 fiorini.

§ 22. Queste multe verranno incassate a beneficio del pio istituto di marina.

§ 23. Quel capitano che si rendesse colpevole di un crimine o di un delitto disonorante, perderà la Bandiera d'onore, come pure tutti i favori e le distinzioni relative.

§ 24. Dopo la morte di un capitano insignito della Bandiera d'onore, dovrà questa esser riposta e conservata per sempre in vista nella sala comunale del suo luogo natio, a meno che il defunto non vi avesse destinata espressamente la detta sala di qualche altro Comune marittimo.

Vienna 11 maggio. Ad una saggia e ben diretta amministrazione dei Comuni si collegano la direzione e il miglior ordinamento degli istituti di pubblica beneficenza. Per avvisare al modo di una radicale, ed ormai troppo necessaria riforma di quest'ultimi nel Lombardo-Veneto, fu scelto fra gli uomini di fiducia un Comitato composto delle seguenti persone: Monsignor Bricito Arcivescovo di Udine, Mons. Squarcina Vescovo di Adria, D.r Villa, Conte Nicolò Priuli, Nob. Cicotti e Conte Schizzi.

(Corr. ital.)

— Se siamo bene informati, il governo ha chiamato a vita un istruzione molto adattata, avendo incoraggiato parecchi giureconsulti a tenere prelezioni dilucidanti sulla Costituzione dell'Impero e sopra tutte le altre leggi provvisorie.

— Il sig. ministro dell'interno ha incaricato le Luogotenenze di fare una colletta di sussidii in tutta l'estensione degli Stati della Corona sottoposti alla loro direzione, in favore dei poveri abitanti della città di Stagno nella Dalmazia, rovinati dal terremoto.

— L'armata stazionata lungo i confini della Bosnia ammonta attualmente a 90,000 uomini, fra' quali 85,000 fanti e 5000 cavalli, con 120 cannoni.

— Presso Tendler e C. è comparso un opuscolo del titolo: « Il porto franco di Trieste e l'industria austriaca. » L'autore parla decisamente in favore di quel privilegio della città immediata dell'impero.

— Gli abitanti di culto evangelico approfittano nella Slesia con gioia della libertà di religione accordata. La maggior parte delle Chiese acquista campanili e campane, il che, com'è noto, non poteva aver luogo prima d'adesso.

— Verrà tenuta nel mese di settembre in Linz un'adunanza generale di tutte le società cattoliche dell'Austria.

— Viene scritto da Brood nella Slavonia in data del 3 maggio alla *Gazzetta di Zagabria*, che dal primo fino all'ultimo d'aprile a. c. hanno passato la contumacia della Bosnia 228 individui maschi e 159 femmine, in somma 387 fuggitivi, alla più parte de' quali i Turchi rapirono il bestiame, e giunsero sul suolo austriaco nel più miserabile stato e mezzo ignudi; soltanto alcuni ebbero la fortuna di sfuggire alla sorveglianza dei Turchi e di condur seco una parte del loro bestiame. I due primi giorni di maggio sono arrivati di bel nuovo alla contumacia 37 individui, 23 maschi e 14 femmine. I consanguinei di parecchi fra questi arrivati sono stabiliti già da più anni nella Slavonia, ed essi fecersi ad incontrare sino a Brood i rifuggiati. – Se i Turchi continuano di questo passo la loro oppressione de' Cristiani nella Bosnia, come al presente, osserva il corrispondente, si rifuggeranno certo tutti quelli che lo possono fare.

GERMANIA

Berlino, 10 maggio. Ieri dopo d'aver assistito all'uffizio divino, i Principi tennero un preliminare abboccamento, senza l'intervenzione dei ministri. Oggi deve aver luogo la prima conferenza, alla quale prenderanno parte anche quest'ultimi.

La discussione avrà per oggetto le ultime decisioni relative alla formazione della Lega più stretta, quindi le risoluzioni sulla conferenza di Francoforte e sul rapporto coll'Austria ed i quattro regni.

Del resto in due giorni il congresso verrà condotto a fine; pare però che le deliberazioni vengano riprese in Gota.

Il principe di Prussia si recherà entro la prossima settimana a Varsavia.

Francoforte sul Meno, 7 maggio. Il Granduca di Assia Cassel non va a Berlino. L'organo ufficiale del ministero di Darmstadt dichiara, che il governo teme che l'unione di Erfurt possa esser un ostacolo all'opera conciliativa di Francoforte.

Annover, 8 maggio. Nella seduta d'oggi della seconda Camera il ministro Stuve rispondendo ad un'interpellazione sullo Stato degli affari germanici dichiara ch'egli per ora non può dare un rapporto adeguato in proposito.

FRANCIA

Parigi, 8 maggio. Il ministro dell'interno, nella seduta d'oggi dell'Assemblea nazionale, annunzia che depone un progetto di legge, che ha per obbietto di modificare la legge elettorale del 15 marzo. Indi legge l'esposizione dei motivi, in cui è detto che la legge attuale è difettosa e che si manifestano inquietudini gravi.

Di tutte le sue disposizioni, la più pericolosa è quella che accorda il voto sotto la sola condizione di sei mesi di domicilio. Noi proponiamo di far risultare il domicilio elettorale dal soggiorno per tre anni. La condizione di domicilio risulta dall'iscrizione ne' ruoli della contribuzione personale. Noi proponiamo di prendere per base dell'esistenza del domicilio il pagamento di questa contribuzione per tre anni. Ma gl'individui che dimorano nel domicilio dei lor genitori, gli operai, i domestici, sono esenti dal pagare la contribuzione purchè abbiano abitato tre anni lo stesso domicilio. I militari saranno esenti e dalla condizione del pagamento e dal pagamento della contribuzione.

Altro punto difettoso della legge del 15 marzo è l'enumerazione delle cause d'incapacità. Queste cause sono troppo ristrette; e la legge nuova propone una diversa enumerazione.

Un terzo punto finalmente si è che la legge non richiede se non i sette ottavi degli elettori inscritti per validare l'elezione; la legge nuova richiede pel primo giro di squittinio il quarto del numero degli elettori inscritti. L'obbligo di sostituire i rappresentanti nell'assemblea non si richiederà che ne' sei mesi.

Il ministro termina col domandare l'urgenza fondandosi sull'agitazione che si cercò di propagare intorno a questa legge. (*Rumori a sinistra*).

Il presidente. È stata deposta una domanda di quistione pregiudiziale con squittinio publico.

Voci a destra. Chi ha fatto questa domanda?

Tutta la sinistra, alzandosi, grida: Noi!

Si fa la votazione alla ringhiera in mezzo alla più viva agitazione. Di 650 votanti si hanno per la quistione pregiudiziale 197 voti, e 453 contro.

— 8 maggio della sera. (*Dispaccio telegrafico del Lloyd*). Le proposte della Commissione per la riforma della legge elettorale sono nella loro essenza le seguenti: È elettore chi ha 21 anno compito ed un domicilio di tre anni in un luogo. È escluso dall'elezione per 5 anni chi fu condannato per sommossa o per discorsi tenuti nei club. Le elezioni di sostituzione parziale non si fanno che dopo 6 mesi. Per l'elezione è necessario il voto d'un quarto degli elettori. Le liste elettorali si dovranno far subito. Nella discussione, l'urgenza approvata da Michel de Bourges, venne presa in considerazione.

— 9 maggio. (Dispaccio telegrafico dell'*Oesterreichische Correspondenz*.) Fu intimato agli armaiuoli di tener pronte delle armi a disposizione del governo. La Montagna progetta il rifiuto delle imposte, qualora venga adottata la legge elettorale. – I soldati francesi rimarranno in Roma finchè le truppe austriache si tratterranno nelle Legazioni.

— Il solito corrispondente diplomatico dell'*Assemblée Nationale* tradotto dalla *Gazz. di Parma* continua nelle sue rivelazioni, delle quali diamo un brano:

« I consigli del principe di Metternich erano: Molta prosperità materiale e molta letizia intellettiva: la libertà civile in ogni luogo come nella buona e vecchia Alemagna; l'associazione libera degli operaj; lavoro in grande, un'unica dogana, strade ferrate; ma niente di quel lievito maledetto che si chiama *libertà politica*; – il vecchio principe, il *Nestore del congresso* è oggigiorno assai consultato.

Siamo forse a credere a qualche seria direzione nelle faccende dell'Alemagna? Sotto il punto di vista politico io non lo credo: *non è una fantasmagoria rappresentata come tante altre*. Io mi sono assiso sulle tavolate di quella povera Assemblea di Erfurt, che mi fa veramente pietà: la si va a promuovere sino a che svanisca da se stessa in polvere. In quanto alla *Prussia* io v'ho detto l'ultima parola del suo sollevamento per quel piccolo lavoro della costituzione: *ella intende ingrandirsi con qualche fraseologia liberale*, come nel decimottavo secolo ella operò le sue conquiste coll'aiuto di que' filosofi enciclopedisti dai capelli disciolti, Voltaire, d'Alembert, Diderot, che negavano Dio, bestemmiavano la religione e vendevano la Francia.

Il sistema prussiano è di *agglomerare i piccoli Stati che le son d'imbarazzo, di confondere le sue truppe colle loro, comperar gli uni, conquistar gli altri*: il liberalismo per la Prussia è una certa maniera d'appropriarsi il ben d'altri; e questo non è forse un tal poco il sistema delle rivoluzioni? Ciò vi giovi a spiegare la ferma opposizione di Russia e d'Austria ai passi della Prussia. Questi due grandi Stati vogliono risalire a' principj di giustizia e di conservazione consacrati da' trattati del 1815, vale a dire alla *dieta di Francoforte*, tal quale era *preseduta dal conte Münch Bellinghausen, l'uomo capace, l'allievo del principe di Metternich*. »

BELGIO

Dopo 24 sedute consacrate esclusivamente alla discussione sul progetto di legge sull'istruzione secondaria, la Camera belgica è finalmente venuta alla votazione definitiva sul complesso di detta legge. Erano presenti 101 deputati. Votarono in favore 72; contro 25: 4 si astennero. Questa maggioranza è la miglior risposta a tutte le accuse di immoralità, di irreligione, di socialismo lanciate dal partito opposto alla legge ministeriale. Il *Monitore* belgico contiene la promulgazione di un trattato di navigazione e commercio conchiuso tra il Belgio e la Russia.

SPAGNA

La *Gazz. ufficiale di Madrid* del 3 reca il decreto di nomina del sig. Isturiz ad inviato straordinario e ministro plenipotenziario in Inghilterra. Così viene annunziato ufficialmente, che sono ristabilite le relazioni coll'Inghilterra. L'*Heraldo* foglio ministeriale se ne rallegra assai. Ma durerà la buona armonia coi progetti finanziarii del governo spagnuolo tanto oppugnati dai creditori inglesi, che non dubitano di dare il nome di ladreria all'operazione finanziaria meditata dal governo spagnuolo, che vorrebbe scaricarsi d'una grossa parte del suo debito?

PORTOGALLO

Credesi generalmente a Lisbona che la legge sulla stampa sarà rigettata alla Camera dei pari, o almeno modificata a tal punto da renderla affatto inutile alle mire del ministero.

L'immensa maggioranza del popolo portoghese è così indifferente che non si muoverebbe per qualsiasi misura restrittiva in tale materia. – Le difficoltà che incontra il conte di Thomar nelle Cortes sono ancora tali che possono determinare il suo ritiro ed il suo ritorno all'ambasciata di Madrid.

INGHILTERRA

Il *Daily News*, a proposito, delle considerazioni della stampa inglese sulle condizioni della Francia dopo l'elezione di Sue, vorrebbe, ch'essa, approfittando della sua posizione neutrale, servisse a moderare le esorbitanze dei partiti nelle reciproche calunnie sul Continente.

GRECIA

Leggesi nell'*Osservatore Triestino* del 11:

Col piroscafo del Levante giunto oggi riceviamo notizie da Atene fino alla data del 7. La vertenza coll'Inghilterra essendo del tutto appianata, nel modo che abbiam riferito a suo tempo, l'arrivo d'un corriere inglese per il sig. Wyse non alterò punto lo stato delle cose, dacchè il protocollo definitivo era già firmato. Il dì 4 partì la squadra inglese da Salamina; in questa rada non rimase che un vascello ed un piroscafo al Pireo. Dicono sia diretta per Napoli, e che il vice-ammiraglio Parker si rechi a Malta col Queen, per oggetti di famiglia. – Siccome fra i navigli catturati se ne contevano alcuni di Spezie, presi in quel porto, avendo chiesto alcuni capitani che fossero ricondotti a Spezie, sir William Parker aderì alla loro domanda, e il Dragon rimurchiò que' bastimenti nel porto summentovato.

APPENDICE.

Storia.

Prendiamo dal *Foglio di Verona* il seguente cenno:

« Non sarà discaro ai lettori di questo foglio e non sarà forse senza interesse, il ricordare com' erano amministrate le cose Italiane a Vienna in altri tempi della dominazione Austriaca in Italia.

Sotto l' Imperatore Carlo VI eravi colà un così detto *Consiglio Supremo, indi Aulico, d' Italia.* (*) Tutta l' amministrazione delle provincie italiane faceva capo in quello. I suoi relatori erano tutti Italiani; ed appartenevano per talenti e carattere agli uomini più insigni della nazione. Per nominare alcuni, dirò che furono suoi membri in varî tempi il marchese Cavalli, il conte Serbelloni, il conte Amor di Soria, un Corradi, un Verri, un Palazzi, un Marulli. Gli affari si trattavano tutti in Italiano; perfino le consulte ch' erano dirette all' Imperatore, si componevano in quella lingua, e in essa si davano le risposte Sovrane.

Lo spirito che animava le operazioni di quell' eccelso dicastero, era il più liberale; e sotto di esso la Lombardia, smunta fino allora dall' avarizia Spagnuola, incominciò a respirare. Fu sotto il *Consiglio Supremo* d' *Italia*, che si gettarono le prime basi di un' amministrazione regolare di quella provincia. La grand' opera della riforma del censimento Lombardo fu decretata da quello; e ad esso appartiene la gloria di avere a ciò istituita la prima Giunta del censimento.

Perduto in progresso di tempo dall' Austria il regno di Napoli, fu soppresso il *Consiglio Supremo d' Italia*; ed in sua vece fu creato sotto il principe di Kaunitz-Rietberg un *Dipartimento Italiano*. Non fu che un cambiamento di nome, il sistema rimase lo stesso. Gli affari continuarono ad essere trattati da Italiani, ed in lingua Italiana, e tanto purgata, che io non credo che al presente si scriva meglio in alcuna altra parte d' Italia in cose di uffizio, di quello che si scriveva allora a Vienna: cosicchè gl' Italiani si accorgevano appena di essere sotto un dominio straniero.

Non è poi a dire con quanto senno, con quanta elevatezza di mente, e con quanta prudenza si amministrassero dal *Dipartimento Italiano* gli affari d' Italia. Chi scrive dichiara di non aver mai letto corrispondenza più istruttiva, nè più dilettevole di quella del principe Kaunitz col Gran Cancelliere Cristiani, e col Conte Firmian, ambidue Governatori della Lombardia. Scrivevano con tale brio, con tale disinvoltura, con tale chiarezza d' idee, e profondità di vedute da rendere amene e piane alla intelligenza la più comune le cose più aride ed astruse.

Nè accade di farsene le meraviglie; perchè fu quella la età dell' oro della dominazione Austriaca in Italia, la cui memoria vive ancor fresca nelle menti Lombarde. Ho citato due nomi illustri, Cristiani e Firmian, il primo, maggiore assai del secondo; e quell' Italiano godeva in sì alto grado la fiducia della Imperatrice Maria Teresa, che quella gran donna non dubitava di lasciargli più fogli in bianco da se sottoscritti, acciocchè in caso di bisogno si servisse della sua firma in quel modo che più gli fosse piaciuto. Nessun ministro Austriaco in Italia ebbe più potere di Cristiani; e nessun Sovrano fu meglio servito di Maria Teresa. A lui deve la Lombardia il compimento del suo censimento, che servì poi di modello a quello delle più colte nazioni di Europa; a lui la legge comunale; a lui la riforma dei governi delle principali comunità. Lo assisteva in tutto questo quel grande ingegno di Pompeo Neri, di cui non so se fosse più da lodare il prodigioso acume di mente, o la operosità senza esempio. Succedevano sotto Firmian nelle magistrature i Verri, i Carli, i Beccaria, i D' Adda; e non è a credere in quale stima si avessero a Vienna questi uomini; e con quanto favore si accogliessero dal *Dipartimento Italiano* i loro progetti di riforme; e con quanta maturità, e perfetta conoscenza dei tempi e luoghi si discutessero in loro concorso. Fu a quei tempi e sotto il *Dipartimento Italiano* che si crearono per opera d' ingegni Italiani le istituzioni fondamentali della pubblica amministrazione in Lombardia, e quel corpo di leggi politiche tanto perfette, monumento precipuo del senno Italiano, che ha resistito alla invasione Francese, e a cui le stesse nuove forme costituzionali forza sarà che s' ispirino. Regnava così un' ammirabile armonia fra le autorità del paese, e quelle della capitale; e presiedeva a tutti i loro atti un solo pensiero, quello del bene del sovrano servizio e della nazione. Quindi è che gl' Italiani vedendo la cosa pubblica in mano ai loro connazionali, ed a gente tanto illuminata e così conoscitrice dei loro desiderî e bisogni, e sentendo ogni giorno gli effetti di un governo sapiente e benevolo, vivevano tranquilli e contenti, e benedivano ai loro Sovrani.

(*) L' autore di questo articolo ebbe per molti anni occasione e per motivo di studio, a consultare l' archivio di esso Consiglio, e [illegible]

Statistica.

Il *Giornale Costituzionale* di Napoli del 27 aprile ultimo pubblica il censimento della capitale per l' anno 1849, che offre i risultamenti qui appresso.

Al finire di tale anno la popolazione sommava a 416,499 individui, senza contare i forestieri, i provinciali di passaggio, la guarnigione e i detenuti nelle carceri. Di quella numeravansi 204,010 maschi e 212,489 femmine.

Nacquero nella capitale 7421 maschi e 7246 femmine, in tutto 14,667. I parti doppi a due maschi furono 68, a due femmine 63, ed a maschio e femmina 58. Nel circondario di Porto fuvvi un parto triplice di tre bambine. I nati morti furono 249 maschi e 214 femmine. I proietti ricevuti nello stabilimento dell' Annunciata sommarono a 2227, cioè 1018 maschi e 1209 femmine.

Morirono in tutto 14,535 individui, cioè 7816 maschi e 6719 femmine. La mortalità nello stabilimento della Annunciata fu minore nell' anno 1849, essendovi morti 177 maschi e 408 femmine, in tutto 585, cioè 296 meno che nell' anno precedente. Fra i morti 12,136 eran napolitani, 1793 provinciali, 175 siciliani, stranieri 431. In quanto alle loro condizioni, erano 159 possidenti, 75 negozianti, 268 impiegati civili e militari, 45 pensionisti, 130 ecclesiastici, 127 addetti al foro, 3001 artigiani, 162 domestici, 620 del volgo, 3677 donne e 6271 ragazzi. Fra le cause della morte, 4148 morirono per malattie croniche. In quanto all' età, 6279 morirono da un giorno a sette anni, 2324 da quarantuno a sessanta, 2735 da sessantuno a novantanove, e tre donne oltrepassarono i cento anni. Finiron di vivere negli ospedali civili e militari di Napoli 2385 maschi e 1144 femmine.

Furon contratti 2737 matrimoni, de' quali 167 fra celibi e vedove, 210 fra vedovi e nubili, 74 fra vedovi e vedove. È da notare che nel 1849 furonvi 428 matrimoni più che nel 1848.

Al finire del 1849 contavansi in Napoli 397 botteghe da caffè, 24 botteghe da caffè e sorbetti, 384 venditori di liquori, 391 locande, 128 case mobiliate, 56 trattorie, 139 osterie di campagna, 496 cantine, 29 taverne, 256 cantine e taverne, 34 carrozze a due cavalli con numeri, 376 con lettere, 1219 cittadine aperte, 22 cittadine chiuse, 647 carrette, 241 barche, 12 portantine, 24 diligenze.

Gli estremi toccati dalla rendita del 5 per 100 nella borsa di Napoli furono 79 1/8 e 99 1/2; quelli della rendita del 4 per 100 furono 69 1/8 e 85 1/4.

Avviso.

Essendo stata l' Agenzia principale della RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ IN TRIESTE-VENEZIA disorganizzata già dal 11 decorso gennaro a. c., ed avendo quindi istituiti altri agenti pei distretti di questa provincia, così la sottoscritta si fa un dovere di pubblicare col presente i nomi d' essi agenti distrettuali, affinchè non si replicasse il caso, che venissero effettuati dei pagamenti di rate di premio, nonchè instituzioni di nuovi contratti a persona a ciò non autorizzate.

Per Udine, e per tutta la Provincia:

La sottoscritta agenzia Principale e l'agente viaggiante: sig. Andrea Pavelli.

Agenti distrettuali

Distretto	Nome e Cognome	Domicilio
Codroipo Latisana S. Vito	Sig. Impegnere Gio. Batt. Marcolini id. Pietro Bortolotti Sig. Giuseppe Sandolieri di Giuseppe	Codroipo Latisana S. Vito
Pordenone Sacile Aviano	Sig. Gerolamo Pessi	Pordenone
Spilimbergo Maniago	Sig. Marco Canto	Spilimbergo
S. Daniele	Sig. Egidio Battaroni	S. Daniele
Tolmezzo Ampezzo	Sig. Angelo Schiavi	Tolmezzo
Tarcento	Sig. Giuseppe Paolone	Tarcento
Palazzolo Rigolato	Sig. Giuseppe Lopognana	Palazzolo
Cividale S. Pietro Faedis	Sig. Marzio de Portis	Cividale
Palma	Sig. Antonio Pancera	Palma

L' Ufficio dell' agenzia principale è situato in Udine Contrada Savorgnana N. 420.

L' Agenzia Principale
G. L. EISNER.

(1.a pubb.)

Avviso

Il sottoscritto, allievo dell' I. R. Istituto di Veterinaria in Milano, munito dall' istituto medesimo di diplomi in Ippiatria e Veterinaria è abilitato ad esercitare ogni specie di cura sugli animali, ed offre l' opera sua a chiunque ne farà ricerca.

Il suo domicilio è fuori di porta Gemona N. 3.

GIOVANNI CALICE
Ippiatro e Veterinario.

(2.a pubb.)

N. 4784.

Avviso

Si è più volte ripetuto il caso, che fra lettere comuni impostate a mezzo della buccola, si rinvenissero altre contenenti denaro, note di banco, Viglietti del Tesoro ed effetti di valore, in onta alle vigenti discipline, le quali prescrivono la formale consegna di simili lettere, colla impreteribile osservanza delle stabilite condizioni.

A premunire il Pubblico dalle conseguenze di siffatte irregolari impostazioni, giova il ricordare che l' amministrazione delle Poste non assume garanzia per valori inclusi nelle lettere da spedirsi colla posta-lettere, e non si presta ad alcun bonifico in caso di guasto, smarrimento o sottrazione.

Dall' I. R. Direzione Superiore delle Poste Lombardo-Venete, Verona, il 5 maggio 1850.

L' I. R. Direttore Superiore
ZANONI.

Notizie Telegrafiche

BORSA DI VIENNA 11 Maggio 1850.

Metalliques a 5 0/0	fior.	92 1/4
» a 4 1/2 0/0	»	80 3/8
» a 4 0/0	»	84 1/8
Azioni di Banca	»	—

Amburgo 178 1/2 L.
Amsterdam 165 1/2 D.
Augusta 119 3/4
Francoforte 118 1/2 L.
Genova per 300 Lire piemontesi nuove 136 L.
Livorno per 300 Lire toscane 122 1/2
Londra per 1 Lira sterl. 12 2 L.
Milano per 300 L. Austriache 102 D.
Marsiglia per 300 franchi 144 1/2 D.
Parigi per 300 franchi 143 3/4 L.

V. Esazioni di importi non soddisfatti.

§. 7. Gli importi non soddisfatti si esigono col metodo stabilito per la esazione delle pubbliche imposte arretrate.

VI. Classificazione nel processo edittale.

§. 8. Nel processo edittale i diritti di bollo fissati dalla presente legge vengono classificati come le altre pubbliche imposte.

VII. Prescrizione.

§. 9. Queste imposte non vanno soggette a prescrizione.

VIII. Esenzioni.

a) Base delle medesime.

§. 10. Le esenzioni delle imposte dovute a termini della presente legge si fondano sulla qualità

a) della scrittura o del documento o dell'atto di diritto civile, su cui cade l'imposta, ovvero dell'oggetto;
b) della persona dalla quale o per la quale si intraprende l'atto soggetto all'imposta.

b) Per gli allegati delle istanze.

§. 11. L'esenzione degli allegati dal diritto del bollo ha luogo soltanto nel caso che l'istanza, cui sono uniti, goda essa pure dell'esenzione. All'incontro i documenti e scritti che per la loro natura non soggiacciono al bollo, venendo uniti come allegati ad una istanza che vi è soggetta, devono, fuori dei casi espressamente eccettuati nella tariffa, essere muniti del bollo prescritto per gli allegati.

c) Specie di esenzione per altri oggetti dell'imposta.

§. 12. L'esenzione dall'imposta per altri oggetti che vi soggiacciono diversi dagli allegati, è assoluta o condizionata, cioè ha luogo in tutte le circostanze, oppure sola finchè ne sussistano le condizioni.

Qualunque uso in cui non si verifichino tali condizioni, fonda l'obbligo al previo soddisfacimento dell'imposta.

L'annessa tariffa indica le esenzioni e le condizioni delle medesime.

d) A chi competa l'esenzione personale.

§. 13. La esenzione personale dall'imposta compete soltanto a quello cui viene accordata dalla legge, ed anche a lui solamente in quanto senza tale esenzione giusta i §§. 64, 65, 66 della presente legge gli incomberebbe l'obbligo del relativo pagamento.

Chi conchiude affari con una persona esentata dall'obbligo del bollo, non può pretendere per ciò a proprio favore un'eguale esenzione.

Qualora in un affare contenzioso fra una persona esente ed altra non esente dal bollo venga condannata la parte non esente alla rifusione delle spese giudiziali essa dovrà soddisfare alla Cassa di finanza anche l'ammontare dell'imposta che avrebbe dovuto pagare la parte esente, qualora non le fosse stata concessa l'esenzione.

Sezione II.

DETERMINAZIONI SPECIALI SUL DIRITTO DEL BOLLO

I. Classi di bollo.

§. 14. Il diritto del bollo si erige in 20 gradazioni, per ciascuna delle quali è stabilita un'apposita classe di bollo.

Tali classi di bollo sono per tutti i Dominii, ad eccezione del Regno lombardo-veneto, le seguenti:

Classi di bollo		Importo in danaro		
Classe	1	— Fior.	1	Car.
»	2	— »	3	»
»	3	— »	6	»
»	4	— »	10	»
»	5	— »	15	»
»	6	— »	30	»
»	7	— »	45	»
»	8	1 »	—	»
»	9	2 »	—	»
»	10	3 »	—	»
»	11	4 »	—	»
»	12	5 »	—	»
»	13	6 »	—	»
»	14	8 »	—	»
»	15	10 »	—	»
»	16	12 »	—	»
»	17	14 »	—	»
»	18	16 »	—	»
»	19	18 »	—	»
»	20	20 »	—	»

Tali classi di bollo sono pel Regno lombardo-veneto le seguenti:

Classi di bollo		Importo in danaro		
Classe	1	— Lire	5	Cent.
»	2	— »	15	»
»	3	— »	30	»
»	4	— »	50	»
»	5	— »	75	»
»	6	1 »	50	»
»	7	2 »	25	»
»	8	3 »	—	»
»	9	6 »	—	»
»	10	9 »	—	»
»	11	12 »	—	»
»	12	15 »	—	»
»	13	18 »	—	»
»	14	24 »	—	»
»	15	30 »	—	»
»	16	36 Lire	—	Cent.
»	17	42 »	—	»
»	18	48 »	—	»
»	19	54 »	—	»
»	20	60 »	—	»

II. Misura del bollo secondo le gradazioni del valore

a) per documenti che abbracciano varie prestazioni.

§. 15. Se un documento soggetto al bollo in ragione dell'importo in danaro ha per oggetto varie speciali prestazioni, il diritto di bollo si misura dalla somma complessiva dei singoli importi.

Qualora oltre una prestazione principale siansi pattuite delle prestazioni accessorie, si dovranno per la commisurazione del diritto aggiungersi queste ultime alla prestazione principale.

b) per prestazioni periodiche.

§. 16. Ogni qualvolta l'atto riguardi prestazioni periodiche, varranno per la commisurazione del diritto le seguenti determinazioni:

a) Se fu pattuita una prestazione periodica per un determinato spazio di tempo che però non raggiunga i 10 anni, il diritto si misura dalla somma di tutti gli importi da pagarsi in tutto il tempo determinato in denaro calcolati pel tempo complessivo.
b) Se le prestazioni periodiche dovessero continuare per 10 o più anni, il diritto del bollo si misura dal decuplo del pagamento annuale.
c) Ove la durata della prestazione periodica si limiti alla vita di una data persona, il diritto di misura sul decuplo, e qualora la durata avesse ad estendersi alla vita di due o più persone, in ragione dell'importo di quindici anni della prestazione annuale.
d) Essendo però il documento eretto per prestazioni perpetue ovvero se la durata della prestazione dipende dall'esistenza di una Corporazione od Istituto eretto per un tempo indeterminato, il diritto di bollo si misura in ragione dell'importo di venti anni della prestazione annuale.
e) Se la prestazione venne altrimenti pattuita per un tempo indeterminato, il bollo si misura dall'importo di tre anni della prestazione annuale.

c) Prestazioni a misura massima, o a scelta.

§. 17. Se la prestazione non fu convenuta in un importo determinato, ma ne fu espressa la misura massima, oppure se è pattuita una scelta fra due diritti o due obblighi, il bollo si misura nel primo caso dall'importo massimo e nel secondo caso dal maggior valore posto in alternativa.

d) Per oggetti stimabili e non stimabili.

§. 18. Riferendosi un atto di diritto civile in iscritto, soggetto al bollo, ad oggetti una parte dei quali sia stimabile ed una parte non stimabile, il bollo si misura unicamente dal valore in denaro della parte stimabile senza tener calcolo dell'altra parte, in quanto il diritto di bollo che ne risulta non sia minore di quello cui soggiacerebbe il documento, ove contemplasse soltanto oggetti non stimabili. Quando in base alla parte stimabile dell'oggetto risulti un bollo minore che per un documento della medesima specie sopra oggetti non stimabili, sarà da applicarsi il bollo di quest'ultimo.

e) Valuta in cui deve misurarsi l'importo.

§. 19. Se l'importo in danaro che deve servir di base alla commisurazione del bollo fosse espresso o indicato mediante riferimento, in valuta diversa dalla moneta di convenzione sul piede di 20 fiorini, il bollo si determina in ragione dell'importo che ottiensi dalla riduzione a questa valuta. Non essendo espressa la valuta, si presume quella in corso nel luogo ove fu steso il documento.

f) Adempimento all'obbligo del bollo in concorso di persone esenti e di altre non esenti.

§. 20. Conchiudendosi un affare con persona esente dal bollo, se il documento viene eretto in più esemplari, deve essere munito del prescritto bollo (§. 12) quello rimesso dalla parte non esentuata, e se il documento si erige in un solo esemplare, vi soggiace questo a carico della stessa parte.

Venendo prodotta una istanza collettiva da più persone, alcune delle quali soggette all'obbligo del bollo ed altre esenti, la parte non esente deve pagare l'intiero importo del bollo per l'istanza medesima, per le copie della rubrica, e per gli allegati. Questa disposizione vale anche pel bollo di quei protocolli o loro allegati, come pure delle copie e vidimazioni di ufficio, che si assumono o si emettono sopra richiesta cumulativa di varie persone in parte esenti ed in parte non esenti dall'imposta.

III. Modi di adempiere all'obbligo del bollo.

a) Massima.

§. 21. È stabilito per massima che ogni scritto o documento soggetto a bollo debba stendersi all'atto stesso della sua erezione sopra carta munita del bollo legale. Nell'applicazione di questa legge s'intende per carta qualsiasi materia destinata o adoperata per l'erezione di scritti o documenti soggetti a bollo.

b) Bollatura suppletoria.

aa) Quando sia concessa.

§. 22. La bollatura suppletoria è permessa soltanto:

a) Negli atti civili in iscritto, certificati, ed atti d'ufficio non estesi completamente. Tali documenti o scritti però sono da riguardarsi come completi allorchè siano firmati dall'emittente, ovvero se vengono emessi da più persone, anche solo da una di loro, che sia soggetta all'obbligo del bollo.
b) Per gli scritti o documenti emessi condizionatamente prima che se ne faccia un uso che fondi l'obbligo del bollo (§. 13) e inoltre.
c) Per gli scritti i quali, sebbene di loro natura non soggetti al bollo, pure allorchè si producono come allegati soggiacciono al bollo di quest'ultimi.
d) Per gli scritti che dall'estero oppure da un territorio austriaco esente dal bollo vengono trasportati nel territorio soggetto al bollo.
e) Per le istanze completamente estese, loro duplicati, e copie della rubrica, quando non siano ancora state presentate, oppure se all'atto della loro presentazione non sono state accettate dall'Autorità o dall'Ufficio; e finalmente
f) Pei documenti e scritti che costituiscono l'oggetto della evasione dell'imposta aumentata (§. 79) ovvero di una procedura penale in virtù della legge penale di finanza.

bb) Termine fissato onde soddisfare all'obbligo del bollo, per gli atti civili eretti fuori del territorio soggetto all'imposta.

§. 23. Gli atti civili in iscritto eretti all'estero o nel territorio austriaco esente dall'imposta, che nel territorio non esente soggiacciono al bollo per la loro qualità all'atto stesso dell'erezione, quando riguardino un affare che deve avere efficacia nel territorio austriaco soggetto al bollo, devono sottoporsi alla bollatura entro giorni trenta dopo che ne sarà seguita l'introduzione nel territorio stesso, ed in ogni caso anche prima della scadenza di questo termine se vogliasi fare uso del documento avanti ad un Ufficio, o adempiere ad un obbligo assunto in forza del documento medesimo, od intraprendere all'appoggio di esso un altro atto obbligatorio. Nascendo dubbio sull'epoca in cui sia seguita l'introduzione di un atto civile in iscritto o d'una scrittura nel territorio non esente dal bollo spetterà al debitore dell'imposta di comprovare l'esenzione.

cc) Pei documenti che non portano la data dell'emissione.

§. 24. In particolare si avrà fondamento a questo dubbio ove in un atto civile in iscritto firmato da tutti gli contraenti, od anche da un solo dei medesimi, non sia chiaramente indicata la data dell'erezione.

dd) Modo di contenersi degli Uffici del bollo all'atto della bollatura.

§. 25. Nei casi in cui la legge accorda la bollatura suppletoria di uno scritto o documento, gli Uffici del bollo sono tenuti ad eseguire l'apposizione del bollo domandata dalla parte, contro pagamento del relativo diritto, senza punto esaminare se il bollo da apporsi a richiesta della parte corrisponda al contenuto ed alla natura dello scritto o documento.

c) Indossamento del bollo.

aa) Quando abbia luogo.

§. 26. L'indossamento del bollo è concesso:

a) Pei protocolli assunti in affari privati da una pubblica Autorità od Ufficio, qualora contengano un atto civile soggetto al bollo graduale.

In questi casi però l'indossamento deve eseguirsi entro otto giorni dopo la chiusa del protocollo, oppure quando l'affare od il contratto abbisognasse di una ratifica dell'Autorità presso cui fu assunto, o di un'altra Autorità, entro otto giorni dopo seguita o notificata la ratifica dall'Autorità presso alla quale rimane il protocollo.

b) Pei documenti o scritti indicati al §. 22 sotto b, c, d, f.
c) Per le istanze, allegati e ricapiti di pagamento che pervengono dall'estero o dal territorio austriaco esente dal bollo ad un'Autorità od Ufficio in un coll'importo della competenza in denaro o coll'assegno del medesimo sopra un pagamento dovuto.

bb) Modo con cui si eseguisce.

§. 27. L'indossamento si effettua solo dalle Autorità od Uffici pubblici e nei soli casi in cui la legge espressamente lo permette, coll'unire al documento o scritto soggetto all'obbligo del bollo, mediante un filo assicurato alle estremità col suggello d'ufficio in modo da escludere ogni abuso, un foglio di carta in bianco munito del bollo legale, sul qual foglio s'indicherà immediatamente al di sotto del marchio:

1. lo scritto o documento, a cui venne unito il foglio di carta bollata;
2. l'oggetto dell'atto, e
3. il giorno della sua erezione;
4. colla firma dell'impiegato che eseguisce l'indossamento e coll'indicazione del suo carattere d'ufficio.

Per gli allegati di istanze a cui la parte unisce i corrispondenti fogli con bollo graduale come anche per le istanze, gli allegati provenienti dall'estero o dal territo-

Udine, Tip. Trombetti-Murero. L. Murero, Redattore e Proprietario.

rio interno esente dall' imposta (§ 26 c.) l' indossamento viene eseguito dall' Ufficio di Protocollo, mentre invece pei ricapiti di pagamento che pervengono ad una Cassa nella suddetta via si effettua dalla Cassa medesima.

d) Soddisfacimento immediato dell' imposta.

§. 28. L' imposta pei documenti o scritti che di regola si devono erigere in carta bollata si esige immediatamente:

a) se non può soddisfarsi all' obbligo del bollo colle specie di bollo vigenti. In tal caso l' Autorità o l' Ufficio ove ebbe luogo il pagamento dell' imposta ne scrive la conferma sul medesimo scritto o documento soggetto al bollo.

In simili casi è pure concesso alle parti di produrre avanti l' emissione del documento i necessarii fogli di carta bianca all' Ufficio istituito per l' immediata esazione dell' imposta, e pagando l' importo che non può essere soddisfatto mediante alcuno dei vigenti bolli, e di chiedere la conferma del seguito pagamento. Tale conferma si appone alla carta prodotta nel luogo dove suole essere applicato il marchio del bollo: coll' aggiunta che il pagamento fu eseguito avanti l'emissione del documento. Siffatta conferma produce per le parti lo stesso effetto che il bollo suppletorio (§ 25).

b) Quando con una speciale concessione per una determinata specie di documenti o scritti viene accordato di soddisfare il diritto di bollo immediatamente e di emettere i documenti o scritti in carta senza bollo. Ognuna di simili concessioni deve essere pubblicata.

c) Se il diritto di bollo fu prenotato, e viene soddisfatto in appresso.

d) Se in causa di una contravvenzione alla presente legge il diritto del bollo viene pagato in appresso.

e) Prenotazione.

§. 29. La prenotazione dei diritti di bollo ha luogo quando in affari giudiziali contenziosi viene destinato d' ufficio un curatore ad una parte per esserne ignota la dimora, ovvero a chi mediante regolare certificato abbia comprovata la propria miserabilità. La prenotazione cessa tostochè più non ne sussista la causa.

IV. Somministrazione della carta bollata.

§. 30. Si avrà cura che ognuno possa procurarsi l'occorrente carta bollata, e che questa si venda da persone autorizzatevi in luoghi riconoscibili per iscrizione od insegna, ed al prezzo eguale all' importo del bollo. Sarà però libero ad ognuno di far apporre il bollo verso pagamento dell' imposta alla propria carta in bianco, ovvero a stampiglie litografate o stampate, ritenuto che la grandezza della carta non sorpassi il limite di 192 pollici di Vienna, risultanti dalla moltiplicazione dell' altezza dell' intiero foglio spiegato, per la sua larghezza. Sarebbe per es. di tale grandezza la carta dell' altezza di 12 pollici, e della larghezza di 16. Le istanze prodotte alle Autorità, ad eccezione dei documenti originali che vi fossero uniti, devono essere scritte sulla carta bollata posta in vendita dall' Amministrazione, o sopra carta di uno maggiore grandezza. Soltanto le stampiglie destinate pei libri maestri, e pei registri di saldo o di conto corrente dei commercianti, fabbricatori ed esercenti potranno aver tale estensione che, moltiplicata la larghezza del foglio spiegato per la sua lunghezza, ne risultino 728 pollici di Vienna. Se un documento o scritto fu steso in carta di grandezza maggiore della normale ora accennata, invece del bollo che sarebbe stato da applicarvisi giusta la sua natura ed il suo contenuto, vi si imprimerà quello della classe immediatamente superiore (§ 14), per es. in luogo del bollo della 3 Classe da 30 Cent. quello della 4. da 45 Cent. e così di seguito fino inclusivamente a 3. lire. Qualora il diritto sorpassasse l' importo di 3 lire, si pagherà, oltre questo importo, soltanto il bollo di 75 Cent. per ogni foglio eccedente la misura normale.

V. Requisiti esterni dei documenti e scritti riguardo all' obbligo del bollo.

a) Come debbano essere stesi.

§. 31. I documenti o scritti soggetti a bollo devono stendersi in modo che nella pagina ove è impresso il marchio comincino immediatamente sotto il medesimo, oppure che sia riempito lo spazio fra il marchio e la prima linea.

Riguardo alle cambiali il marchio può trovarsi anche sulla parte opposta.

Non è permesso ai privati di far imprimere colla stampa o colla litografia carte già munite di bollo.

Ai libri dei sensali ed in genere a tutti i libri di commercio e di esercizio, innanzi che vi segua alcuna annotazione, può essere apposto sulla prima pagina il bollo corrispondente alla somma complessiva dovuta per la totalità dei fogli. Una speciale disposizione stabilisce le cautele da osservarsi per questo modo di bollatura.

b) Erezione di due o più documenti sotto il medesimo bollo.

§. 32. Sotto un medesimo bollo non si può stendere che un solo atto civile, una spedizione d' ufficio, o un allegato. Non è quindi permesso di aggiungere sotto il medesimo bollo ad un documento o scritto già completo, cioè steso per intiero o firmato, uno o più altri documenti o scritti soggetti a bollo, a meno che

a) gli affari su cui versano i documenti o scritti contenuti nel medesimo foglio si trovino in connessione fra loro, ed inoltre,

b) siano stesi immediatamente l' uno dopo l' altro senza intervallo maggiore di quello occorrente fra due righe, e

c) l' importo del bollo impresso raggiunga il complessivo ammontare dei diritti che avrebbero dovuto soddisfarsi quando ogni singolo documento o scritto si fosse esteso sopra apposito foglio.

Si considerano però come un sol documento riguardo all' obbligo del bollo i libri dei sensali giurati, in cui si registrano le compere e le vendite seguite colla loro mediazione, e così pure i libri d' esercizio soggetti a bollo, per tutte le annotazioni fatte nei medesimi. Lo stesso dicasi dei protocolli di ufficio che vengono assunti e continuati sopra un identico affare sebbene con interruzioni di due o più giorni.

Se in una causa trattata a processo verbale una delle parti chiede ed ottiene una proroga, nella successiva comparsa si assume un nuovo protocollo sopra apposito foglio munito del competente bollo, sia che venga continuata la trattazione dell' oggetto principale, sia che venga richiesta una nuova proroga.

La tariffa determina se ed in quanto sul medesimo foglio possano emettersi copie di più documenti.

c) Istanze cumulative di due o più persone.

§. 33. Le istanze di due o più persone possono prodursi riunite in una sola col bollo semplice allora soltanto quando le persone istesse all' epoca dell' insinuazione si trovino in una tale comunione d' interessi fra loro da potersi riguardare per l' oggetto della domanda come una sola persona, ovvero quando derivino la fatta domanda da un titolo ad esse comune.

d) Parti d' un documento o scritto.

§. 34. Si considerano come parti integranti d' un documento o scritto e quindi non abbisognano di bollo speciale

a) le aggiunte fatte ad un documento già compiuto, colle quali nulla viene innovato nell' oggetto relativamente al luogo, al tempo, al modo, ovvero alla estensione dei diritti o degli obblighi stipolati.

b) La ratifica del mandante posta in calce ad un documento sopra un affare conchiuso a mezzo di un mandatario.

c) Le dichiarazioni speciali aggiunte ai mandati pei procuratori giudiziarii ed avvocati relative alla nomina di un sostituto, o l' accettazione della sostituzione.

d) La certificazione di un segno di firma da parte di chi scrive il nome di un illetterato, e la sottoscrizione di uno o più testimonii.

e) Le legalizzazioni apposte ad un documento in quanto siasi regolarmente proceduto nella loro apposizione.

f) La dichiarazione fatta sull' atto di cessione dal debitore ceduto, d' essergli stata notificata la cessione del credito ed il nuovo creditore, come pure la ricognizione della liquidità per parte del debitore, quando sulla pendenza originaria sia già stato emesso un atto civile in iscritto.

e) Cambiamenti nel contenuto di documenti o scritti.

§. 35. Le prolungazioni delle cambiali e di quei contratti che si estinguono col lasso del tempo, ed altre determinazioni aggiunte a documenti già completi, colle quali si porta un cangiamento nei diritti e negli obblighi ivi espressi relativamente al luogo, al tempo, al modo od all' estensione degli stessi obblighi o diritti, sono da considerarsi riguardo al diritto del bollo come documenti sopra un nuovo affare. Se però in casi diversi da quelli nei quali trattasi della prolungazione d' una cambiale o di un contratto che si estingue col lasso del tempo, venisse con un' aggiunta al documento originario o mediante un apposito scritto cangiato soltanto il termine entro il quale seguir debba il pagamento, di un debito, od il luogo di esso pagamento per questo cambiamento si pagherà soltanto il bollo fisso, e non già quello misurato sul valore della prestazione o controprestazione, ben inteso però che l' atto sia stato in origine regolarmente sottoposto al bollo.

f) Riproduzione d' una istanza già insinuata.

§. 36. Le istanze già prodotte e trattate presso una pubblica Autorità o presso un Ufficio, non si possono più riprodurre come istanze, quantunque non siavisi fatta alcuna variazione od aggiunta nel contenuto o negli allegati.

Tali esibiti non possono riprodursi che come allegati di un nuovo esibito o di un protocollo, muniti sì l' uno che l' altro del bollo regolare secondo la loro natura.

VI. Minute di contratti.

§. 37. Le minute o scritture preliminari dei contratti nel senso del § 885 del Codice civile generale si considerano riguardo all' obbligo del bollo come formali documenti.

VII. Novazioni.

§. 38. In caso di novazione si applica il bollo prescritto per l' atto nel quale si trasforma quello che cessa.

VIII. Misura del bollo per diversi affari compresi in un solo documento.

§. 39. Se un documento comprende affari di varie specie che non costituiscano parti integranti vicendevolmente connesse dell' affare principale, si pagano i diritti corrispondenti ad ogni singolo affare, e quindi il documento deve essere bollato secondo il complessivo importo delle con essere risultanti pei singoli affari che vi si contemplano, avuto riguardo alla speciale natura dei medesimi.

Qualora il diritto così determinato superi l' importo di venti fiorini, si applicheranno le disposizioni relative al pagamento immediato del diritto del bollo.

IX. Obbligo del bollo per due o più esemplari.

§. 40. Venendo eretti più esemplari conformi (duplicati, triplicati ecc.) di un medesimo scritto o documento, ciascun esemplare è soggetto al bollo corrispondente, in quanto la tariffa non porti eccezione.

Lo stesso principio vale anche pei documenti o scritti soggetti al bollo graduale. Si concede però che in questo caso, ad eccezione delle cambiali, l' applicazione del bollo in ragione del valore possa essere limitata ai soli due primi esemplari, sottoponendo gli altri al bollo stabilito per le semplici copie d' ufficio, semprechè tanto i due primi esemplari quanto gli altri vengano prodotti all' ufficio destinato per l' applicazione dell' imposta, prima della loro sottoscrizione od almeno entro otto giorni dalla erezione dei primi esemplari, avvertendo che le scritture preliminari saranno da trattarsi come primi esemplari, solo allorquando il formale documento del contratto non contenga tali determinazioni non ancora inscritte nella preliminare scrittura, che si debbano considerare a sensi del § 35 come un nuovo affare. L' Ufficio indica su ciascuno dei primi due esemplari e sugli ulteriori il numero degli esemplari emessi ed il soddisfacimento del diritto.

X. Cambio della carta bollata guasta.

§ 41. Nelle città capitali dei Dominii e nei luoghi ove risiedono le Autorità distrettuali dirigenti gli affari di finanza la carta bollata guasta si cambia con altra carta illesa presso un Ufficio di finanza a ciò destinato, quando non sia stata peranco scritta, oppure lo scritto non sia esteso completamente, e questa circostanza emerga chiaramente, nè siasi intervenuta alcuna contravvenzione di finanza.

SEZIONE III.

DISPOSIZIONI SPECIALI SULL' ESAZIONE IMMEDIATA DELL' IMPOSTA.

I. A chi spetti di determinare ed esigere l' imposta.

§ 42. L' imposta da pagarsi immediatamente (§ 5) viene determinata dagli Uffici a tal uopo stabiliti, e versata in contanti nelle apposite Casse.

II. Obbligo di notificare atti civili od atti d' ufficio soggetti all' imposta.

a) Massima.

§ 43. Tutti gli atti civili od atti soggetti al pagamento immediato dell' imposta devono essere notificati all' Ufficio, colla produzione anche dei documenti che ne fossero stati eretti. Oltre di ciò le persone obbligate all' immediato pagamento dell' imposta sono tenute a somministrare all' Ufficio stesso tutti gli ammininoli occorrenti per la determinazione dell' imposta.

Anche le Autorità giudiziarie, quando ne siano richieste, dovranno comunicare al mentovato Ufficio per detto scopo i ricapiti che esistessero presso di loro.

b) Termine per la notifica, ed a chi spetti di farla.

aa) Per gli atti civili.

§ 44. Il diritto del Tesoro all' imposta si verifica nel momento in cui viene conchiuso l' atto. Per gli atti, che giusta la convenzione tra le parti devono erigersi in iscritto si riguarda come questo momento il giorno, in cui venne eretto tale documento (§. 884 del Codice civile generale Austriaco).

L' obbligo di notificare all' ufficio gli affari soggetti all' imposta incombe

1. per gli affari conchiusi nel territorio della monarchia soggetto all' imposta, entro otto giorni dopo la conclusione.

a) se l' affare venne assunto dinanzi a pubbliche Autorità, Giudizi, od Uffici, a queste Autorità, Giudizi od Uffici;

b) se l' affare fu conchiuso dinanzi ad un Notajo o mediante la cooperazione di un Avvocato, o di un Agente o Procuratore superiormente autorizzato, al Notajo, all' Avvocato, all' Agente o al Procuratore;

c) ad ambe le parti nei casi non contemplati sotto a e b;

2. per gli affari conchiusi fuori del territorio soggetto all' imposta, ma che debbono avere efficacia nel medesimo, entro il termine di trenta giorni, dacchè il relativo documento fu portato nel territorio soggetto all' imposta, a coloro ai quali pervenne il documento;

3. nei casi accennati ai N. 1 e 2. le persone ivi indicate sono tenute a fare la notificazione anche prima della scadenza dei termini assegnati, avanti di fare un uso ufficioso del documento negli Stati austriaci, o di adempiere ad un' obbligazione assunta in forza di esso documento, o di praticare in base del medesimo un altro atto qualunque obbligatorio.

In caso di dubbio la prova dell' osservanza di detti termini incombe al debitore dell' imposta. Sarà esso tenuto in particolare a questa prova quando si verifichi il motivo di dubbio accennato nel §. 25.

bb) Per sentenze e decisioni.

§. 45. Ogni Prima Istanza nell' atto di spedire una sentenza o decisione da essa pronunciata e soggetta all' imposta, o di notificare una sentenza o decisione di